



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE
RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI
GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ**

Art. 1 - Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di governo dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, di cui agli art. 16, 19 e 26 dello Statuto dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, sono indette ogni due anni dal Rettore, con proprio decreto affisso all'Albo di Facoltà e nelle bacheche presso la Segreteria Studenti.

2. Il decreto rettorale indica:

- a) le rappresentanze per le quali si vota;
- b) il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo;
- c) i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto;
- d) le modalità di presentazione delle liste e i requisiti richiesti per l'elettorato passivo;
- e) il calendario delle votazioni.

Art. 2 - Commissione elettorale.

1. Con determina del Direttore Amministrativo si costituisce la Commissione elettorale, composta da un Presidente e da due componenti del personale tecnico-amministrativo, uno dei quali, designato dal Presidente, assumerà le funzioni di segretario. Spettano alla Commissione elettorale la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore avverso lo svolgimento di queste.

Art. 3 - Elettorato attivo.

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in corso o fuori corso, alla data delle elezioni.

2. Per i Consigli di Facoltà, sono elettori i soli iscritti alle relative Facoltà.

3. Per i Consigli di Corso di Laurea, sono elettori i soli iscritti ai singoli Corsi di Laurea.

4. Per i Consigli di Corso di Laurea Magistrale, sono elettori i soli iscritti ai singoli Corsi di Laurea Magistrale.

6. Nel caso siano stati costituiti consigli unificati per più corsi di studio (lauree triennali e lauree magistrale della stessa classe), sono elettori per il relativo organo collegiale tutti gli studenti iscritti ad uno dei corsi di competenza del consiglio unificato costituito.

Art. 4 - Elettorato passivo.

1. L'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, con la qualifica di regolare o di fuori corso da non più di due anni accademici, alla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni.

2. I candidati devono autocertificare il godimento dei diritti politici.

3. Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici, perché sono privi dei requisiti previsti da apposite norme di legge o perché siano stati condannati con sentenza penale passata in giudicato.

Art. 5 - Determinazione del numero degli studenti eleggibili per ciascuna rappresentanza.

1. Sono da eleggere:

- a) Consiglio di Facoltà: uno studente
- b) Consiglio di Corso di studio (quando costituito): uno studente
- c) Consiglio di Dipartimento (quando costituito): uno studente
- d) Commissione disciplinare: uno studente
- e) Consiglio degli studenti: tre studenti per ciascun Corso di Laurea triennale attivato e due studenti per ciascun Corso di Laurea Magistrale attivato; nel Consiglio degli studenti siedono anche il rappresentante degli studenti eletto nel Consiglio di Facoltà, nel Consiglio di Corso di studio, nel Consiglio di Dipartimento e nella Commissione disciplinare.

Art. 6 - Validità delle elezioni.

1. La votazione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti per gli organi di cui all'articolo precedente è valida qualunque sia il numero di elettori che vi abbia preso parte.

Art. 7 - Liste elettorali.

1. Le liste degli aventi diritto al voto, formate in base agli studenti regolarmente iscritti alla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni, distinte per Facoltà e per Corsi di studio, sono in consultazione presso la Commissione elettorale, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. Chi, pur avendone diritto, sia stato escluso dalle liste, può ottenere dalla Commissione elettorale l'ammissione al voto e l'inserimento del proprio nominativo nella liste elettorali.

Art. 8 - Candidature.

1. Entro il decimo giorno precedente l'inizio delle votazioni, vengono presentate alla Commissione elettorale le liste dei candidati alla rappresentanza di ciascun organo, contraddistinte da una denominazione o sigla. Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a sei.

2. Nessun candidato può essere incluso in più liste tra loro concorrenti per l'elezione dei rappresentanti dello stesso organo.

3. Un candidato può essere incluso contemporaneamente in più liste per l'elezione dei rappresentanti di organi diversi.

4. La presentazione alla Commissione elettorale di ciascuna lista di candidati deve recare la sottoscrizione di almeno sei studenti regolarmente iscritti, con l'indicazione dei dati anagrafici, degli estremi di un documento di identità e del numero di matricola; è nulla la lista in cui il numero dei sottoscrittori risulti inferiore al minimo richiesto.

5. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti candidati.

6. Nessuno studente elettore può sottoscrivere la presentazione di più liste; in caso contrario sarà ritenuta valida la sola firma relativa alla lista depositata per prima presso la Commissione elettorale.

7. Il presentatore materiale di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale; a lui la Commissione elettorale provvede a consegnare copia della ricevuta di presentazione della lista, da cui risultano la denominazione o sigla della lista presentata, i dati anagrafici del presentatore nonché la data e l'ora di presentazione.

8. Qualora, al momento della presentazione della lista o a seguito di successivi controlli, la denominazione o la sigla di una lista risulti confondibile con quella di una lista presentata in precedenza, ovvero appaia sconveniente, la Commissione elettorale invita il presentatore a modificarla entro 2 giorni. Qualora il presentatore ufficiale non ottemperi a quanto richiesto, la presentazione della lista viene annullata.

Art. 9 - Numerazione delle liste.

1. Per ciascun organo da eleggere, la Commissione elettorale attribuisce a ciascuna delle liste presentate un numero progressivo corrispondente all'ordine di presentazione della stessa.

Art. 10 - Propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda la Commissione elettorale pone a disposizione delle liste eguali spazi per l'affissione all'interno dell'Università.

3. Ulteriori norme per disciplinare l'attività di propaganda potranno essere emanate dalla Commissione elettorale, sentiti i rappresentanti di lista.

4. Ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio, deve cessare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 11 - Manifesto elettorale.

1. Almeno sette giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Direttore Amministrativo rende note le candidature per ciascuna elezione, l'ubicazione dei seggi presso i quali gli elettori dovranno recarsi a votare e il calendario delle operazioni di voto.

Art. 12 - Seggi elettorali.

1. Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo, il Direttore Amministrativo costituisce con propria Determina direttoriale almeno un seggio per ciascuna delle sedi dell'Ateneo, presso le quali siano attivati corsi di studio.
2. Il seggio si compone del Presidente e di tre scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
3. Il Presidente e gli scrutatori sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.
4. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 13 - Tempo e luogo delle votazioni.

1. Le votazioni si svolgono nel giorno ferialo indicato nel Decreto di indizione di cui all'art. 1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 09.30 alle ore 17.30 del giorno fissato per le votazioni.
2. Il Presidente del seggio è responsabile dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
3. La sala di votazione deve essere munita di idonee chiusure e l'ingresso deve essere sigillato al termine della giornata.

Art. 14 - Ammissione degli elettori al voto.

1. Sono ammessi a votare gli studenti inclusi nelle liste degli elettori nonché coloro i quali, esclusi per qualsiasi motivo da dette liste, siano stati ammessi al voto dalla Commissione elettorale.
2. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libretto universitario o di altro documento di riconoscimento.
3. L'avvenuta votazione viene attestata nell'apposito spazio della lista degli elettori mediante apposizione della propria firma da parte dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Art. 15 - Espressione del voto.

1. Il voto è espresso mediante indicazione, sulla scheda fornita dal seggio recante prestampato l'organo per il quale l'elettore è chiamato ad eleggere il rappresentante, del numero o denominazione della lista prescelta e/o della preferenza.
2. Per tutte le rappresentanze da eleggere si può esprimere una sola preferenza.
3. Il voto è personale e segreto.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio.

1. terminate le operazioni di voto, il seggio procede allo scrutinio.
2. I risultati sono trascritti a verbale, firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
3. Ogni lista può nominare propri rappresentanti, nel numero massimo di uno per seggio, che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con possibilità di far inserire proprie dichiarazioni nel verbale.

Art. 17 - Nullità delle schede e dei voti delle preferenze.

1. E' nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio, o manchi dell'autenticazione prescritta, ovvero rechi segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere.
2. E' nullo il voto espresso per più di una lista. Sono nulle le preferenze espresse per un nominativo non compreso tra quelli presenti nelle liste dei candidati ovvero per candidati non appartenenti alla lista votata dall'elettore. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza per candidati appartenenti alla stessa lista, verrà conteggiata solo la prima preferenza nell'ordine indicato sulla scheda votata.
3. Ove l'elettore non abbia indicato la lista prescelta ma abbia espresso la preferenza per un candidato di una lista, il voto è attribuito a quella cui lo stesso appartiene.

4. Ciascun componente il seggio può contestare una scheda o un voto. Sulle contestazioni decide provvisoriamente il Presidente del seggio. Tutti i reclami e le decisioni relative vengono trascritti a verbale.

5. Non appena concluse le operazioni relative a ciascuna elezione, il Presidente invia alla Commissione elettorale il verbale e le schede delle votazioni.

Art. 18 - Accertamento dei votanti e computo dei voti.

1. La Commissione elettorale, sulla scorta dei verbali di ciascun seggio, accerta preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato a ciascuna votazione, procede poi a sommare i voti assegnati a ciascuna lista, quindi decide sui reclami presentati e provvede a sommare o a detrarre i voti convalidati o annullati.

2. Determina la cifra elettorale di ogni lista, sommando il numero dei voti riportati da ciascuna lista nei vari seggi; divide la cifra elettorale delle varie liste per uno, per due e così di seguito, tante volte per quanti sono i seggi da assegnare.

3. Successivamente pone in un'unica lista in ordine decrescente i vari quozienti ottenuti e attribuisce i seggi alle liste che hanno raggiunto i quozienti più alti.

4. Conteggia quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista. Questi sono proclamati eletti nell'ordine fino a esaurimento dei seggi disponibili. A parità di numero di preferenze è eletto il più anziano di corso, con riferimento al corso di studi cui risulta iscritto nell'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni. Se permane la parità, la precedenza va al candidato più anziano di età, infine a chi precede nella lista dei candidati secondo la numerazione risultante nel manifesto elettorale di cui all'art. 13.

5. Nel caso ci sia una sola lista di candidati per ciascun organo, risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 19 - Proclamazione dei risultati.

1. La Commissione elettorale proclama i risultati delle elezioni mediante la loro affissione all'Albo di Facoltà e alle bacheche della Segreteria studenti.

2. Contro il verbale della Commissione elettorale qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro cinque giorni dalla sua affissione.

3. Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore nomina gli eletti con proprio decreto, pubblicato mediante affissione all'Albo di Facoltà notificato agli interessati.

Art. 20 - Inizio del mandato.

1. Gli eletti assumono le loro funzioni dalla data del decreto rettorale di nomina.

2. Gli eletti durano in carica un biennio accademico.

3. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti, viene chiamato a sostituirlo colui che lo segue nella graduatoria dei candidati che hanno ottenuto voti, nell'ambito della lista di appartenenza. Qualora questa sia esaurita, si chiama a sostituirlo il primo studente non eletto, in base ai voti ottenuti da ciascuna lista. Lo studente subentrante assume le funzioni dopo la nomina rettorale e rimane in carica fino alla scadenza del biennio accademico di riferimento.

4. La mancata nomina, per qualsivoglia ragione, del rappresentante degli studenti non inficia la regolare costituzione dell'organo accademico, per il quale sia prevista la presenza della rappresentanza degli studenti.

Art. 21 - Sanzioni disciplinari

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale e violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente, salvo il rapporto all'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato.

Art. 22 - Disposizioni di attuazione suppletiva

1. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento il Rettore e il Direttore Amministrativo possono emanare istruzioni vincolanti per la Commissione elettorale e i componenti dei seggi.
2. Per quanto non previsto si applicano le norme della legge concernenti le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo dell'Università.